



06.12.2024

---

## **Informativa n. 491 per le casse di compensazione AVS e gli organi di esecuzione PC**

---

### **Rapporti delle casse di compensazioni ai sensi dell'art. 66b LAVS**

Con l'introduzione, l'1.1.2024, della revisione della legge sulla modernizzazione della vigilanza, le casse di compensazione devono presentare un rapporto annuale all'autorità di vigilanza, ai sensi dell'art. 66b LAVS. Inoltre, l'art. 72a cpv. 2 let. a. LAVS, indica che l'autorità di vigilanza deve valutare sistematicamente i rapporti. In quest'ambito, è stato deciso di non impartire direttive alle casse di compensazione sul contenuto dei rapporti.

L'UFAS ha notato che le casse di compensazione forniscono spesso un link a una presentazione dinamica sul loro sito web, invece di un documento PDF ufficiale. Per questo motivo, l'UFAS pubblica quest'informativa AVS per chiarire i requisiti per la presentazione dei rapporti di gestione (vedi informativa AVS n. 273).

Il rapporto annuale deve essere datato e inviato in un documento PDF ufficiale (senza screenshot) entro il 30 giugno dell'anno successivo al seguente indirizzo e-mail: [BSVRegistratur@bsv.admin.ch](mailto:BSVRegistratur@bsv.admin.ch). Deve poter essere archiviato affinché possa ancora essere consultato entro 5 anni. In aggiunta, la cassa di compensazione può creare una homepage dinamica, ma deve assicurarsi che il rapporto annuale ufficiale venga inviato nella forma prescritta entro la scadenza.

Per qualsiasi domanda potete rivolgervi a:  
Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Settore Vigilanza e organizzazione, [ao@bsv.admin.ch](mailto:ao@bsv.admin.ch).